

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

La **Regione Puglia**, di seguito denominata Regione, con sede in Via Giovanni Gentile, n. 52 70126 Bari, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727, rappresentata dal dr. Francesco Solofrizzo, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Giovanni Gentile n. 15 Bari, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Sezione Finanze nominato con delibera della Giunta regionale n 1176 del 29 luglio 2017, ed autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione con delibera di Giunta numero 1784 del 07/10/2019

e

l' **Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico**, di seguito denominato ACI, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - in persona di Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945 nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Accordo.

premesso

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il D.M. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
- c) che ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del

territorio; attua le forme di assistenza legale, tributaria ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

- d) che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli Automobile Club provinciali;
- e) che ai sensi delle leggi regionali 21 dicembre 1998, n. 31 e 12 gennaio 2005, n. 1 la Regione Puglia può avvalersi dell'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto ai servizi di pubblico interesse, per le attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica, rimborsando al suddetto ente i relativi costi sostenuti;
- f) che l'ACI, Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale idonea a garantire la gestione del tributo in conformità alle esigenze regionali e all'applicazione del CAD, assicurando la digitalizzazione di tutti i processi di gestione con conseguente eliminazione dell'uso della carta;
- g) che l'ACI è disposto a supportare, attraverso la delega di funzioni, la Regione Puglia, con le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club regionali e la Società in house ACI Informatica SpA, per la gestione delle attività anche strumentali alle funzioni di riscossione delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
- h) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- i) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50;
- j) Che l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'Interpello n. 956-1004/2018, presentato da ACI con Istanza del 26/07/18, ha definitivamente chiarito che gli Accordi di Cooperazione stipulati con le Regioni/Province Autonome, possano ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo, in quanto non avente per oggetto un'attività rientrante nell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia del requisito oggettivo, in quanto le somme di denaro appaiono essere mere movimentazioni di denaro escluse, come tali, dall'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del medesimo d.P.R. n. 633.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Oggetto della Cooperazione

1. La Regione Puglia e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, garantire una mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.
2. A tal fine Regione Puglia ed ACI cooperano per:
 - a. costituire, aggiornare e gestire, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico e dei dati messi a disposizione dalla Regione/Provincia Autonoma, l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (infra AITAP), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.
 - b. assicurare la riscossione delle tasse automobilistiche attraverso il sistema PagoPA/PagoBOLLO, , in conformità con le direttive AGID e con le decisioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - c. garantire il recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche;
 - d. assistere, con le proprie strutture pubbliche (infra assistenza diretta), i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali;
 - e. garantire ai cittadini, che ne abbiano diritto, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle esenzioni di imposta ed ai rimborsi;
 - f. garantire agli operatori commerciali, che ne abbiano titolo, l'accesso semplificato alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita;
 - g. garantire ai possessori e collezionisti di auto storiche, che abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle esenzioni previste dalla legge;
 - h. garantire agli Studi di Consulenza, abilitati all'esercizio delle professioni ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e previa autorizzazione regionale, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario regionale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria, in condizioni di parità al fine di favorire la libera

concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini (infra assistenza professionale).

Articolo 2

Costituire, aggiornare e gestire, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico e dei dati messi a disposizione dalla Regione Puglia, l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura

1. ACI, su delega di funzioni della Regione Puglia costituisce l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche della Puglia (infra AITAP) sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà o in regime di diritto reale di godimento o in leasing alle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Puglia, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall'Archivio della MCTC e dagli archivi tributari regionali.
2. La gestione di AITAP è gestione delegata ad ACI che lo aggiorna sulla base dei dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base del Registro e degli archivi di cui al comma 1.
3. AITAP è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso e la bonifica tramite specifici gestionali da parte di tutti i soggetti autorizzati dalla Regione Puglia.
4. AITAP è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio.
5. I dati contenuti in AITAP costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
 - a)il soggetto passivo di imposta;
 - b)il periodo di imposta;
 - c)il dovuto;
 - d)le sanzioni e gli interessi;
 - e)le cause di sospensione e esenzione.
6. In AITAP sono disponibili le seguenti funzioni:

a) calcolo del dovuto on line;

b) controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;

c) estrazione, e per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;

d) estrazione, con calcolo dell'importo rimborsabile o del dovuto, delle posizioni rimborsate o da rimborsare, delle esenzioni o sospensioni sulla base di criteri temporali, geografici e causali in modalità compatibile con le procedure automatizzate di Regione Puglia;

e) radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza delle direttive regionali;

f) i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione Puglia quali: il datawarehouse;

g) il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica di cui al successivo comma 8;

h) AITAP; il software per l'acquisizione in AITAP degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale; il software per il controllo di qualità dei dati contenuti in AITAP;

i) i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi ad AITAP secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalla Regione Puglia e adottati da ACI.

7. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione Puglia cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica – i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali AITAP ed il PRA, sono messe a disposizione dalla Regione Puglia o dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera A, sono messe dalla Regione Puglia, per il tramite di ACI, a disposizione degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguente attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

8. AITAP è residente presso il Data Center del Sistema Informativo di ACI che è rispondente ai requisiti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nella circolare 05/2017 (Censimento del patrimonio ICT delle Amministrazioni e alla qualificazione dei Poli Strategici Nazionali) e su cui, alla data attuale, è stata avviata la procedura di verifica dell'idoneità da parte di AGID. In questo ambito, la strategia adottata e gli investimenti effettuati da ACI consentono il conseguimento di importanti benefici in termini di flessibilità e risparmio per la Regione Puglia, oltre ad un significativo incremento di qualità, sicurezza e affidabilità dei servizi per gli utenti, sia cittadini che imprese.

Articolo 3

Assicurare la riscossione delle tasse automobilistiche attraverso il sistema PagoPA/PagoBOLLO, in conformità con le direttive AGID e con le decisioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

1. La Regione Puglia delega ACI all'attivazione e gestione del pagamento delle tasse automobilistiche regionali tramite la piattaforma PagoPA nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive impartite dalla Regione Puglia.
2. ACI supporta la Regione, nelle attività di adeguamento dei sistemi di gestione interni e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA mediante il software gestionale pago Bollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo, anche attraverso l'utilizzo dei dati del PRA in quanto ruolo tributario ai sensi della L 53/83.
3. ACI, in ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente ed alla normativa di riferimento, ha trasferito sulla piattaforma pagoPA le riscossioni effettuate: mediante il canale ACI Bollonet dai PSP accreditati presso AGID e quelle effettuate dalle Delegazioni AACC mediante i PSP prescelti dalle medesime, compresa la procedura per la riscossione "grandi flotte".
4. Fino all'adeguamento dei sistemi informatici e contabili regionali a pagoPA e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Regione per le riscossioni effettuate tramite pagoPA/pagoBollo la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I versamenti saranno effettuati direttamente dal PSP.
5. Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti riscossori sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo, già autorizzati dalla Regione, ACI dovrà garantire a questi ultimi l'accesso all'archivio Regionale per consentire le operazioni di incasso e versamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica. Nel medesimo periodo transitorio, il versamento degli importi incassati a titolo di tassa, sanzioni e interessi, di spettanza della

Regione, è effettuato a cura dei predetti soggetti a mezzo SDD settimanale, ovvero, in alternativa, a mezzo bonifico settimanale da effettuarsi entro il mercoledì successivo alla settimana di riferimento.

6. Al fine di supportare la Regione nella gestione contabile del tributo, ACI assicura la contabilizzazione, controllo, e messa a disposizione della rendicontazione dei dati di tutte le riscossioni effettuate sull'Archivio Regionale per le quali ACI abbia emesso, in ambiente pagoPA, lo IUUV (Identificativo Unico Versamento), come previsto e disciplinato dalla norme vigenti.

7. E' interesse delle parti garantire la continuità dei processi di cui ai commi precedenti al fine di assicurare il regolare incasso del tributo da parte della Regione Puglia e favorire l'adempimento da parte del contribuente in modo semplice e sicuro.

8. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione Puglia mediante la propria piattaforma per smartphone EasyCar. Oltre al servizio di riscossione e pagamento con carta di credito, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

a) il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;

b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi);

c) un sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le "scadenze" che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, ecc.

9. Il progetto EasyCar è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati di cui al precedente articolo 3, comma 6, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i servizi di cui al presente articolo.

10. Le funzioni di interrogazione della posizione tributaria e le relative funzioni di riscossione saranno rese fruibili, su delega della Regione Puglia, anche sulla piattaforma "IO APP", progetto di operativo di "Cittadinanza Digitale" realizzato dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (TTD). "IO APP" consente l'interazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, grazie all'integrazione con le piattaforme abilitanti PagoPA, ANPR e SPID.

Articolo 4

Garantire il recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche ed i relativi servizi di recapito

1. Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali. A tal fine dopo le attività di cui al precedente articolo 2, comma 6 lett. b), ACI su delega di funzioni della Regione Puglia elabora e mette a disposizione su AITAP per ogni singola posizione tributaria il dato relativo all'omesso, insufficiente o tardivo pagamento.
2. Sulla base delle estrazioni di cui al comma precedente ACI su delega di funzioni predispone le comunicazioni di recupero e ne garantisce la stampa, imbustamento e recapito o notifica, privilegiando l'uso della Pec.
3. Sia i dati estratti che le comunicazioni sono assoggettate prima del recapito a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo, e la correttezza delle stampe. Per garantire una migliore performance, l'attività di controllo è svolta sia dalla Regione Puglia sia da ACI sia in forma automatizzata sia procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.
4. ACI su delega di funzioni gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (infra ANPR) o dal comune di competenza. I dati raccolti sono comunicati alla Regione Puglia ed acquisiti a AITAP.

Articolo 5

Assistere, con le proprie strutture pubbliche (infra assistenza diretta), i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo e recupero e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni

1. Le Parti - nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria e la norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie - cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ACI, su delega di funzioni, implementa e gestisce un sistema di assistenza preventiva mediante la trasmissione ai contribuenti di avvisi di scadenza via sms, mail e posta ordinaria e notifiche push previa autorizzazione del contribuente, per comunicazioni riguardanti variazioni della propria posizione fiscale o comunicazioni istituzionali.

2. Oltre alle attività di cui al comma precedente, l'ACI, attraverso le proprie Unità Territoriali, eroga, su delega di funzioni, i servizi di assistenza "on demand": in tale ambito garantisce al contribuente l'informativa sulla normativa concernente la tassa automobilistica regionale, garantisce il ricevimento e la definizione delle contestazioni avverso le richieste di pagamento bonarie e coattive, delle istanze di rimborso, delle richieste di esenzione e di sospensione, il rilascio di visure fiscali e la definizione di ogni ulteriore controversia tra contribuente e Regione Puglia.

3. ACI, per garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di assistenza di cui ai commi precedenti, a attiva e gestisce un call center on demand dedicato.

4. Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui a precedenti commi 1 e 2, ACI attiva i medesimi servizi e le medesime funzioni in modalità web consentendo, la gestione dell'intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.

Articolo 6

Gestione delle esenzioni e sospensioni di imposta, dei rimborsi e delle auto storiche

1. Le esenzioni e sospensioni di imposta, le istanze di rimborso e la richiesta di esenzione delle auto storiche è gestita nelle forme e secondo le diverse modalità di cui al precedente articolo 5 , cui interamente si rimanda.

Articolo 7

Garantire agli Studi di Consulenza, abilitati all'esercizio delle professione ai sensi della legge 264/91 e previa autorizzazione regionale, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario regionale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria, in condizioni di parità al fine di favorire la libera concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini (infra assistenza professionale)

1. Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza automobilistica possono essere autorizzati, mediante delega di funzioni ad ACI dalla Regione Puglia, alla erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche (assistenza professionale). L'ambito dei servizi di assistenza erogabili è determinato dagli applicativi gestionali messi a disposizione da ACI sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

Articolo 8

Modalità di espletamento della collaborazione

1. Le attività previste dal presente Accordo di Cooperazione sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l'impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati ai cittadini.
2. Le attività sono svolte da ACI attraverso il supporto tecnico/operativo della propria società in house di informatica "Aci Informatica".
3. Le modalità di svolgimento delle attività e le relative tempistiche sono definite dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 19
4. E' fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere di indirizzo, espresso attraverso leggi, regolamenti e direttive, per gli scopi, le attività e le funzioni, oggetto del presente accordo di cooperazione, attribuiti alla competenza propria.

Art. 9 – Allegati

1. Il presente accordo di cooperazione comprende:

Allegato A) Prospetto rimborso dei costi;

Allegato B) Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679.

Art. 10 - Decorrenza e durata

1. La presente cooperazione ha durata biennale: decorre dal 1 giugno 2019 e termina il 31 maggio 2021.
2. E' facoltà delle parti interrompere unilateralmente l'accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno 6 mesi.
3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Art. 11 - Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento di AITAP e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le Parti ridefiniranno i corrispettivi stimati ai fini del rimborso dei costi sostenuti.

Art. 12 - Modificazioni delle attività

1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso dei costi per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.

Art. 13 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dei rapporti con l'utenza.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente ACI e Regione Puglia predispongono, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione, il Piano della formazione e aggiornamento del personale coinvolto nella gestione dei servizi di assistenza agli automobilisti e contribuenti con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di erogazione e del calendario di massima delle sessioni formative.

Art. 14 – Rimborso costi

1. Il presente accordo di collaborazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati e di cui all'allegato a al presente accordo di cooperazione. Pertanto, i costi sono esposti fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il valore del rimborso forfettario è assoggettato ad aggiornamento annuale, a partire dal 1 gennaio 2020, in relazione all'indice di variazione del costo del personale, fatta salva la prova della maggiore variazione in aumento o diminuzione.

3. Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

Art. 15 - Modalità rendicontazione e pagamento dei costi

1. Il rimborso dei costi quantificato nell'allegato a) al presente Accordo di cooperazione sarà corrisposto ad ACI in tre soluzioni quadrimestrali, previa consuntivazione dell'attività prestata con l'indicazione specifica delle risorse utilizzate.
2. Le note di addebito sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.
3. Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei corrispettivi di cui al precedente comma 2 ACI potrà interrompere la collaborazione sino alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 16 - Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nel dare esecuzione alla presente collaborazione, si impegna al rispetto delle norme regionali di quelle nazionali. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione Puglia, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
4. L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione Puglia, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della normativa da parte dell'ACI medesimo.
5. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione Puglia, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza

nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

6. L'ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.

Art. 17 - Obblighi a carico della Regione Puglia

1. La Regione Puglia si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione Puglia metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.

2. La Regione Puglia garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento statale e regionale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito e di integrazione delle banche dati. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione Puglia concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Art. 18 - Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Regione Puglia.

2. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Art. 19 - Organismo di gestione della cooperazione

1. Le Parti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione istituiscono una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti della Regione Puglia, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall'ordine del giorno.

2. La Commissione Paritetica di cui al comma precedente si riunisce su convocazione del coordinatore che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione.

3. La Commissione Paritetica nella prima seduta ha il compito di:

- a. pianificare il calendario annuale delle attività da svolgere;
- b. definire le modalità di attuazione;
- c. organizzare e definire i livelli (SLA) dei servizi ai contribuenti.

4. Nelle successive sedute la Commissione Paritetica, sulla base del verbale della prima seduta, analizza lo stato di attuazione delle attività e dei servizi, la loro rispondenza ai livelli di dichiarati, formula proposte di miglioramento ed ottimizzazione, definisce aspetti applicativi ed interpretativi delle norme e risolve ogni criticità che dovesse manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione tra le parti o in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.

Art. 20 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà

dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione Puglia.

2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione Puglia o di persone fisiche o giuridiche da essa indicate, di suoi enti o intermediari della riscossione, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.

3. La Regione Puglia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione Puglia non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione Puglia medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Art. 21 - Tributi Aggiuntivi

1. Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 22 - Inadempienze nell'esecuzione dei servizi

1. Qualora la Regione Puglia riscontri inadempienze nella esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti

circostanziati, a richiedere all'ACI tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.

2. Qualora l'ACI non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, la Regione Puglia sospenderà i rimborsi per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, la Regione Puglia potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste all'articolo 1 del presente accordo di cooperazione saranno temporaneamente interrotte per inadempienze dell'ACI, i rimborsi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

5. Qualora l'ACI riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi da parte della Regione Puglia, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione Puglia tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni previste nel presente accordo di cooperazione.

6. Qualora la Regione Puglia non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, l'ACI potrà sospendere i servizi interessati dall'inadempimento, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

7. Qualora ciò non avvenga, l'ACI potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 120 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 23 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione Puglia sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Art. 24 - Spese di registrazione

1. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 25 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la **Regione Puglia**
Dirigente Sezione Finanze
Dr. Francesco Solofrizzo

Per l'**Automobile Club d'Italia**